

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo V - Dei titoli di credito**

### **Art. 2026 Pegno**

La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.